

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 06 DEL 13 FEBBRAIO 2023

lavoro**facile**.it  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

## INDICE

<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO .....</b>	<b>3</b>
<i>Forfettario e regime degli impatriati sono incompatibili .....</i>	<i>3</i>
<i>FIS: possibile inviare il file del fruito in formato .csv.....</i>	<i>4</i>
<i>Approvato il modello 730/2023.....</i>	<i>4</i>
<i>L'INPS aumenta i controlli in fase di accesso ai servizi on line .....</i>	<i>5</i>
<b>APPROFONDIMENTI .....</b>	<b>6</b>
<i>Appalti: il contratto collettivo territoriale è quello del luogo di lavoro .....</i>	<i>6</i>
<b>NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA.....</b>	<b>9</b>
<i>Rivalutate le pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo .....</i>	<i>9</i>

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### **Forfettario e regime degli impatriati sono incompatibili**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 190 del 6 febbraio 2023, ha chiarito che non è applicabile il regime agevolato ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 (previsto per i lavoratori "impatriati") al soggetto che trasferendo la residenza fiscale in Italia ha già optato - e, quindi, già fruisce di un'altra agevolazione fiscale - per il regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54 - 89, della L. 190/2014.

In linea con la finalità del Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) teso ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività, il "regime speciale per lavoratori impatriati" risulta applicabile ai soli redditi (di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.

L'adesione al "regime forfettario" di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014 (che rappresenta il regime "naturale" delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale), comporta, invece, la determinazione del reddito imponibile secondo criteri "forfettari", applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, sul quale viene poi operata un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.

Ciò implica, pertanto, che, per espressa previsione normativa, tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Al riguardo, con la circolare A.E. 33/2020 è stato chiarito che "il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfettario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfettario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell'applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfettario".

## **FIS: possibile inviare il file del fruito in formato .csv**

L'INPS, con il messaggio n. 583 del 7 febbraio 2023, a parziale modifica del precedente messaggio 4653/2022, ha comunicato che, a seguito di un aggiornamento della procedura, è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" anche i documenti in formato .csv. Pertanto, il file contenente la dichiarazione del fruito deve essere trasmesso esclusivamente nel suddetto formato, senza inserirlo in una cartella con estensione .zip.

In alternativa, è possibile trasmettere il file in formato .csv alla Struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC.

L'Istituto previdenziale precisa, inoltre, che, una volta completata la compilazione con le informazioni sul fruito, il file .csv non deve essere più modificato in nessuna sua parte.

Allo scopo, si ricorda che la dichiarazione relativa all'effettivo fruito dei periodi già autorizzati, può essere presentata solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare, ovvero abbia già presentato, una nuova domanda di assegno di integrazione salariale. A tale proposito, si evidenzia che il termine di 30 giorni (scaduto il 26 gennaio 2023) per l'invio della dichiarazione in relazione a domande già inviate, decorrente dalla pubblicazione del messaggio 4653/2022, è un termine ordinatorio; pertanto, il file può essere ancora inviato. Si sottolinea, comunque, che la tempestività nell'invio consentirà una celere definizione delle istanze pervenute.

## **Approvato il modello 730/2023**

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento Prot. n. 34545/2023, ha approvato la versione definitiva del modello 730/2023 e delle relative istruzioni, che i contribuenti dovranno utilizzare per dichiarare i redditi maturati nel 2022.

Nello specifico sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

- a) 730/2023, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgono dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2023, per i redditi prodotti nell'anno 2022;
- b) 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;
- c) 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- d) 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l'assistenza fiscale prestata;

- e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

## **L'INPS aumenta i controlli in fase di accesso ai servizi on line**

L'INPS, con il messaggio n. 535 del 3 febbraio 2023, ha reso noto che al fine di ridurre maggiormente il rischio di furto dell'identità digitale sarà progressivamente attivato, nella fase di accesso ai servizi on line, un controllo aggiuntivo denominato "verifica dell'identità digitale".

Tale ulteriore controllo interviene nei soli casi in cui si verifichi un tentativo di accesso ai servizi con identità digitali diverse da quelle utilizzate precedentemente dallo stesso utente.

Esclusivamente in tale caso, il sistema invia sui recapiti telematici e -mail e cellulare già registrati dall'utente, un codice di conferma, c.d. "usa e getta", che l'utente stesso dovrà inserire per ottenere l'accesso. Contestualmente, il sistema invierà una notifica via e-mail o, in assenza, sul cellulare o via PEC, per informarlo dell'avvenuto accesso con nuove credenziali SPID, CNS o CIE a lui intestate, in modo da adottare le conseguenti azioni in caso di accesso indebito.

La nuova funzionalità risulterà attiva per tutti coloro che abbiano validato i propri recapiti telematici.

## APPROFONDIMENTI

### **Appalti: il contratto collettivo territoriale è quello del luogo di lavoro**

Lo schema del c.d. Codice dei contratti pubblici, attualmente all'esame del Parlamento, attua la norma di delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78, prevedendo tra l'altro, all'art.11 che l'azienda che esegue i lavori sia tenuta ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Secondo il PNRR, l'entrata in vigore di tale decreto deve avvenire entro il 31 marzo 2023.

Lo schema del provvedimento prevede inoltre l'obbligo di applicare il contratto collettivo il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'art.11 sancisce anche il principio di pubblicità del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, che va indicato a cura delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti nei bandi e negli inviti.

La finalità, si legge nella relazione di accompagnamento, è quella di evitare che per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca per l'optare per un CCNL che non garantisca al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico.

A dire il vero il legislatore riconosce comunque alle aziende la possibilità di indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da esse applicato, purché siano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. In tali casi, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 (concernente le offerte anormalmente basse).

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti si devono impegnare ad assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Al fine di tutelare maggiormente i lavoratori impiegati nell'appalto si prevede che in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Più in dettaglio sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale occupato nell'appalto il responsabile unico del progetto (RUP) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Nel caso in cui sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine di 15 giorni, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Particolarmente interessante anche l'art. 57 secondo cui nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti devono essere inserite anche specifiche clausole sociali che richiedono, come requisiti necessari dell'offerta, misure volte a garantire: la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore nonché le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'art. 61 invece dispone che le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Infine le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

## NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA

### Rivalutate le pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo

**Circolare n. 20 del 10/02/2023**

**OGGETTO: Rinnovo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per l'anno 2023. Articolo 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**

#### 1. Premessa

La perequazione delle pensioni e le attività a essa correlate vengono effettuate e concluse prima della fine di ciascun anno per consentire ai beneficiari di riscuotere, all'inizio dell'anno successivo, gli importi rivalutati nella misura prevista dalla legge. Tali operazioni sono state illustrate, da ultimo, con la circolare n. 135 del 22 dicembre 2022.

Nella citata circolare è stato rappresentato che il disegno di legge di Bilancio per l'anno 2023, all'esame del Parlamento al momento in cui si stava effettuando la rivalutazione delle pensioni, prevedeva interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo. Pertanto, al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione è stata attribuita ai soli beneficiari il cui importo cumulato di pensione non fosse superiore al limite di quattro volte il trattamento minimo, in pagamento nell'anno 2022 (pari a € 2.101,52).

A seguito dell'approvazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", sono stati rivalutati anche i trattamenti pensionistici cumulati superiori al predetto limite e la rivalutazione viene ora attribuita sulla base dell'articolo 1, comma 309, della menzionata legge, che dispone: "Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  - 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  - 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  - 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  - 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS".

Tanto rappresentato, con la presente circolare, a integrazione della citata circolare n. 135/2022, illustrando di seguito i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo.

## **2. Criteri di carattere generale**

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale delle pensioni (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione, vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall'INPS, a esclusione delle seguenti:

- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27, 128-COOP28, 129-VESO29, 143-APE SOCIALE, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Per i trattamenti degli Enti diversi dall'INPS, l'informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario centrale delle pensioni, nel campo "GP1AV35N" di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L'importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Per le pensioni in totalizzazione e cumulo, la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all'intera pensione.

Si rammenta, infine, che il decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante "Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione - anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2021", ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

### **3. Attribuzione della rivalutazione per trattamenti pensionistici di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo**

Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l'anno 2023.

Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi		
			da	a	Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM	100	7,300%	-	2.101,52	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.101,52	2.123,19	2.254,93
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	85	6,205%	2.101,53	2.626,90	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.626,90	2.685,97	2.789,90
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	53	3,869%	2.626,91	3.152,28	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		3.152,28	3.165,63	3.274,24
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	3,431%	3.152,29	4.203,04	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.203,04	4.232,91	4.347,25
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM	37	2,701%	4.203,05	5.253,80	

Fascia di Garanzia *	Importo garantito		5.253,80	5.272,53	5.395,71
Oltre 10 volte il TM	32	2,336%	5.253,81	-	

\* Le Fasce di Garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Il pagamento nell'importo rivalutato sarà posto in pagamento dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)

**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)



**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)